



CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE REV. 12/09

Catalano Nolo

*Deposito: V.le R. Siciliana 3995 Palermo
P.IVA 03972010825 Catalano F. sco Srl
tel 091 6476720 6479417
www.catalanonolo.it
catalano@catalanofrancesco.it*

PREMESSA

- Il testo delle presenti condizioni generali è conforme a quello pubblicato nel sito [www catalano nolo it](http://www.catalano nolo.it)
- Eventuali variazioni dovranno formare oggetto di specifica deroga scritta contenuta nell'ordine e debitamente approvate nelle forme di legge.
- L'approvazione delle presenti condizioni potrà avvenire pertanto anche a mezzo scambio di fax o e-mail fermo restando il reciproco impegno di trasmissione dell'ordine firmato da chi ha il potere di impegnare la parte contraente all'atto della consegna del bene mobile oggetto del contratto.

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per

Locatore: colui che si obbliga a far godere all'altra parte per un dato tempo una cosa mobile, verso un corrispettivo;

Conduttore: colui che fruisce del bene mobile oggetto del contratto;

Bene: bene mobile noleggiato;

ART. 2 DEFINIZIONE DEL BENE MOBILE NOLEGGIATO

2 - 1 Il bene mobile oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso sia nell'ordine che nel documento di trasporto.

2 - 2 Il bene mobile deve corrispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal DPR 164/56 e da tutte le norme vigenti in materia.

ART. 3 SPEDIZIONE E CONSEGNA

3 - 1 Ogni bene mobile è consegnato al conduttore in buono stato di conservazione e funzionamento, nonché accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione.

3 - 2 Il bene mobile noleggiato deve essere, all'atto della consegna, in regola con tutte le prescrizioni fiscali, con quelle riguardanti la sicurezza e altre previste dalle norme vigenti; in difetto il locatore ne risponderà fermo restando in tal caso il diritto del conduttore a richiedere la risoluzione del contratto di noleggio (clausola risolutiva espressa).

3 - 3 Al momento della messa a disposizione del bene mobile il conduttore può richiedere che venga effettuato presso la sede del locatore o presso suoi luoghi in cui si trova, un verbale scritto di stato d'uso in contraddittorio i cui eventuali costi saranno a carico del conduttore. In difetto il bene mobile si presume essere in buono stato d'uso e munito degli accessori necessari al suo utilizzo.

3 - 4 Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati per iscritto anche a mezzo fax o e-mail entro 24 ore dalla consegna e comunque prima del loro utilizzo. In caso il locatore dovesse accertare che i beni siano stati già montati ancorché utilizzati, alcuna eccezione potrà essere mossa dal conduttore.

3 - 5 In caso di rifiuto al ritiro del bene mobile consegnato perché non conforme all'ordine, deve essere inviata idonea dichiarazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, al locatore con specifica indicazione dei motivi di rifiuto. In difetto di idonea giustificazione dovrà essere, comunque, pagato il prezzo del trasporto (andata e ritorno) e il costo di immobilizzazione del bene.

3 - 6 Quando il bene mobile noleggiato necessita di installazione o di montaggio, il verbale di stato d'uso, se richiesto, sarà emesso con spese a carico del conduttore alla fine delle operazioni di montaggio, potendo ciascuna parte rivolgersi ad un collaudatore o ad un esperto. Se dal verbale risultasse l'inidoneità del bene mobile a svolgere la sua prestazione il bene mobile sarà considerato come non consegnato.

3 - 7 La consegna si intende franco magazzini del locatore ed il termine rispettato con la messa a disposizione o con la spedizione dei beni. Resta convenuto che trasporto, spedizione, carico e scarico dei beni in locazione rimangono ad esclusivo rischio del conduttore. Anche quando il locatore dovesse provvedere alla spedizione e/o trasporto dei beni concessi in locazione, ciò si intende in nome e per conto del conduttore, anche se ad eseguirla è un terzo, con costi e rischi a suo esclusivo carico.

3 - 8 Il locatore si attiverà con diligenza per il rispetto dei termini convenuti, i quali, in ogni caso, sin d'ora vengono dichiarati non essenziali. Il locatore non sarà responsabile per ritardi dovuti a mancanza di mezzi di sollevamento in cantiere, eventi atmosferici, scioperi, mancate forniture di terzi, interruzione anche parziale della produzione, sommosse, guerre, calamità naturali ed ogni altro evento indipendente dalla propria volontà, fermo restando l'obbligo di ritiro della merce. Qualora il conduttore non provvedesse al ritiro della merce decorsi 10 giorni dall'invito scritto a mezzo raccomandata a/r o fax a provvedervi, il locatore ha diritto di ritenere risolto il contratto ovvero di chiederne l'esecuzione trattenendo eventuali somme già versate dal conduttore a titolo di penale e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3 - 9 Sono consentite consegne parziali.

Art. 4 MODALITA' DI UTILIZZO

4 - 1 Il conduttore deve affidare l'uso del bene mobile a personale qualificato e munito delle eventuali autorizzazioni necessarie, deve utilizzarlo con la diligenza del "buon padre di famiglia" e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento, effettuando la manutenzione di sua competenza secondo le prescrizioni previste al successivo art. 9, rispettando le norme di sicurezza.

4 - 2 Qualsiasi utilizzazione non conforme a quanto pattuito ed alla normale destinazione del bene mobile facoltizza il locatore a recedere dal contratto di noleggio e ad esigere la restituzione del bene mobile in conformità alle disposizioni dell'art. 15-3 (clausola risolutiva espressa).

4 - 3 La proprietà del bene è e resta del locatore. E' vietato al conduttore concedere a terzi ovvero sub noleggiare o sottoporre a pegno o comunque disporre del bene, salva espressa autorizzazione scritta del locatore.

4 - 4 In tale ultima ipotesi il conduttore, al fine di ottenere dal locatore l'accettazione scritta alla concessione del sub-noleggio, dovrà indicare gli estremi precisi del sub-conduttore, fornire una dichiarazione sottoscritta dal sub-conduttore di accettare le medesime condizioni

contrattuali che intercorrono tra conduttore e locatore e precisare il luogo ove stazionerà il materiale noleggiato e per quale progetto verrà utilizzato. Il conduttore resterà comunque responsabile nei confronti del locatore, in solido con il sub-conduttore.

4 – 5 Non è possibile inoltre l'applicazione di altri accessori e/o attrezzature senza il consenso scritto del locatore.

ART. 5 LUOGO DI UTILIZZO DEL BENE MOBILE

5 – 1 Il bene mobile sarà utilizzato nel cantiere indicato nell'ordine. E' in facoltà del conduttore di richiedere, per iscritto, al locatore il trasferimento in altro luogo del bene mobile ovvero di concordare anche a mezzo fax un diverso utilizzo del bene. A tale richiesta dovrà seguire espresso consenso del locatore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche nell'ipotesi di intervenuta cessione del contratto o in caso di subnoleggio o per intervenuto sequestro o pignoramento del materiale o per altre cause che prevedano la mobilitazione del materiale.

5 – 2 Il locatore o i suoi preposti saranno autorizzati ad accedere al cantiere o nei luoghi ove si trova il bene mobile durante il periodo di noleggio, in seguito a semplice presentazione al responsabile del cantiere e rispettando il regolamento intero e le norme di sicurezza, e cioè anche al fine di poter effettuare verifiche inventariali del proprio materiale.

ART. 6 DURATA DEL NOLEGGIO

6 – 1 La durata del noleggio è specificata nell'ordine a titolo indicativo. Essa può essere espressa in giorni, settimane, mesi o anni. Le parti possono, altresì, convenire una durata illimitata.

6 – 2 Essa decorre, salvo diverso accordo riportato nell'ordine, dal giorno in cui il bene mobile noleggiato viene consegnato dal deposito del locatore e termina alla scadenza fissata nell'ordine. Se il contratto è a tempo indeterminato, il noleggio termina nel giorno in cui il bene viene restituito al deposito del locatore, se non diversamente specificato. Si precisa che il giorno di consegna e di reso dei beni noleggiati sono computati nel periodo di noleggio, come se fossero giorni di normale utilizzo dei beni stessi. La resa può essere effettuata entro e non oltre le ore 8,30 del giorno successivo alla data di consegna.

6 – 3 Il mancato o parziale utilizzo da parte del conduttore dei beni concessi in noleggio, per qualsiasi causa o motivo, non darà diritto ad alcuna sospensione o riduzione del canone di noleggio convenuto.

6 – 4 Le frazioni di giorno sono calcolate giornata intera.

6 – 5 Il bene noleggiato potrà essere utilizzato a discrezione durante l'orario normale di lavoro dell'impresa del conduttore.

6 – 6 La riconsegna dei beni dovrà essere preavvertita con un anticipo minimo di 2 giorni a mezzo fax o e-mail. Nel contratto a tempo indeterminato il preavviso deve essere di almeno 7 giorni lavorativi.

6-7 Nel contratto a termine la scadenza è perentoria.

Eventuali proroghe dovranno essere espressamente concordate.

Il ritardo nella riconsegna della merce non trasforma il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

6 – 8 Il conduttore riconosce espressamente che per tutta la durata della locazione a lui competerà ogni responsabilità anche nei confronti degli Enti preposti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ispettorato del Lavoro, etc. e questo per qualunque infrazione alle norme di prevenzioni vigenti.

6 - 9 Il locatore considererà restituito l'intero materiale a noleggio solo ad emissione di documenti di reso merce che riportino tutte le quantità parziali del materiale che dovrà anche risultare effettivamente restituito.

6 - 10 In qualsiasi momento del contratto di noleggio ed entro e non oltre i 360 gg consecutivi (termine essenziale e vincolante) successivi alla data di sottoscrizione dello stesso, le parti possono concordemente stabilire, per iscritto, che il conduttore acquisti l'intero o parte del bene noleggiato. Tale opzione potrà essere espressa solo se il conduttore è in regola con il pagamento dei canoni di noleggio.

In ogni caso l'importo dell'acquisto, già al netto di eventuali riaccrediti sui canoni di nolo pagati, non potrà essere comunque inferiore al 15% del valore di listino dei beni noleggiati.

In caso di esercizio di tale opzione il contratto di noleggio si intenderà automaticamente rescisso senza alcuna comunicazione.

Il valore dei beni è determinato se non diversamente stabilito al momento dell'ordine al prezzo di listino.

ART. 7 TRASPORTO ANDATA E RITORNO

7 – 1 Il costo del trasporto del bene mobile noleggiato, sia all'andata che al ritorno, è a carico del conduttore, salvo che sia diversamente pattuito.

7 – 2 In ogni caso, per l'ipotesi in cui il bene mobile fosse oggetto di sinistro durante il trasporto, il destinatario dovrà informare entro 24 ore l'altra parte in modo da consentirle l'esercizio delle azioni a tutela ad essa pertinenti. Naturalmente ove il trasporto sia convenuto a carico del locatore sarà questo che dovrà informare tempestivamente e comunque sempre entro il primo giorno lavorativo utile, il conduttore di eventuali ritardi o impedimenti nella consegna conseguenti al sinistro.

ART. 8 INSTALLAZIONE (MONTAGGIO E SMONTAGGIO)

8 – 1 L'installazione comprensiva di eventuale messa a terra (montaggio/smontaggio) e l'utilizzazione del bene mobile è effettuato a cura e spese del conduttore.

8 – 2 Se il bene mobile deve essere installato o montato nel rispetto e nei limiti stabiliti da specifiche autorizzazioni o schemi di montaggio, sia standard che appositamente realizzati, il conduttore deve attenersi scrupolosamente a quanto in essi prescritto assumendo a proprio carico, in caso contrario ogni conseguenza. Il conduttore è, comunque, responsabile, sempre ed in ogni caso, ivi compreso anche quello in cui il montaggio sia effettuato a cura del locatore, della corretta realizzazione e della tenuta del piano di appoggio e degli eventuali punti di ancoraggio.

ART. 9 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

9 – 1 In caso di normale utilizzo del bene, le spese per la manutenzione sono a carico del locatore che vi provvederà a sua cura, mentre laddove lo stato dei beni restituiti richiedesse manutenzione aggiuntiva, la stessa sarà computata a carico del conduttore, al costo del tariffario previsto dal CCNL applicabile in vigore.

9 – 2 Le spese conseguenti ad eventuali incidenti successivi alla consegna e precedenti alla restituzione, inerenti sia la struttura che i singoli componenti sono a carico del conduttore.

9 – 3 L'eventuale riparazione, peraltro, verrà eseguita a cura del locatore per evitare possibili malintesi. A tal fine il conduttore si impegna a mettere il bene mobile immediatamente a disposizione dei tecnici inviati dal locatore in seguito ad un appuntamento preso in anticipo. Le spese di trasferta saranno poste a suo carico.

- 9 – 4 Il conduttore si obbliga alle seguenti verifiche: a. verifiche di routine prima dell'utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro.
b. verifiche prescritte dalla normativa vigente, con espresso richiamo a quanto stabilito riguardo ai controlli da effettuarsi in seguito ad avvenimenti rilevati per la stabilità del bene mobile noleggiato quali particolari fenomeni atmosferici, eventi sismici ed altri similari.
c. verifiche della tenuta del piano d'appoggio e dei punti di ancoraggio con la diligenza dell' "accorto operatore tecnico".
- 9 – 5 Il locatore si impegna ad effettuare a sue cure e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene mobile secondo quanto stabilito al 9-1
- 9 – 6 Nel caso in cui gli interventi di manutenzione vengano effettuati dal locatore, il conduttore si impegna ad accettare le richieste di immobilizzazione durante il normale orario di lavoro previo accordo.
- 9 – 7 Il conduttore è comunque tenuto alle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza sua o di suoi incaricati nell'utilizzo del bene mobile o per eventuali incidenti.

ART. 10 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

- 10 – 1 Il conduttore si impegna a garantirsi con idonea copertura assicurativa rilasciata da compagnia primaria, per i rischi assunti verso il locatore e particolarmente ogni rischio verso cose e/o persone, dipendenti e/o collaboratori nonché per la responsabilità civile verso terzi, informando senza ritardo il locatore di qualsiasi incidente inerente il bene mobile, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.
- 10 – 2 Il conduttore, salvi i suoi diritti verso i terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale del bene mobile noleggiato, ovvero un suo danneggiamento, anche se occasionale durante il nolo, il trasporto o consegna, rimozione, restituzione, qualunque ne sia la causa, rinunciando verso il locatore ad ogni azione od eccezione.
- 10 – 3 Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul bene mobile, sotto forma di rivendicazione, di pignoramento o di sequestro, il conduttore è tenuto ad avvisare tempestivamente il locatore rispondendo, in difetto, dei danni che potessero derivare dalla sua omissione.
- 10 – 4 Il conduttore, qualora fosse assoggettato ad una procedura concorsuale di cui al R. D. 16/3/42 n° 627 (legge fallimentare), dovrà darne immediato avviso al locatore.
- 10-5 E' in facoltà del locatore di cedere il presente contratto o il credito o qualsiasi altro diritto che ad esso ne deriva. La cessione verrà notificata al conduttore ed avrà immediato effetto, intendendosi la stessa fin d'ora consentita e accettata dal conduttore. Il locatore potrà costituire in pegno le cose locate, purchè ciò non comporti alcuna turbativa all'uso e al godimento del conduttore, ed il conduttore acconsente fin d'ora ad essere designato custode – detentore delle stesse.

ART. 11 RICONSEGNA

- 11 – 1 I beni noleggiati dovranno essere riconsegnati a cura del conduttore alla scadenza del termine contrattuale presso i magazzini del locatore.
- 11 – 2 I beni, corredati di tutti gli accessori, devono essere riconsegnati nello stesso stato e nelle medesime condizioni del tempo della consegna, fatto salvo il normale degrado dovuto all'uso, perfettamente puliti e tali da poter essere immediatamente riutilizzati. In caso contrario tutte le spese di pulizia dei beni stessi verranno addebitate al conduttore.
- 11 – 3 Qualora il locatore accerti, entro 30 giorni dalla riconsegna, danni o difetti dei beni noleggiati, dovrà comunicarlo al conduttore, a mezzo telegramma, lettera raccomandata, fax o e-mail con invito a presentarsi entro i successivi 15 giorni presso i magazzini del locatore per l'accertamento degli stessi. In caso di mancata comparizione entro il termine indicato, il locatore provvederà a fare riparare i beni con addebito dei complessivi costi al conduttore.
- 11 – 4 Il conduttore, quale custode dei beni concessi in locazione, sarà unico ed esclusivo responsabile dei beni medesimi, così che in caso di smarrimento, distruzione totale o parziale, furti, calamità naturali, danni da fuoco e/o da acqua, ed ogni altro evento (anche per caso fortuito o forza maggiore) che impedisca la regolare restituzione dei beni, lo stesso conduttore avrà l'obbligo di pagare un indennizzo pari al valore dei beni secondo i listini correnti del locatore, fermo restando l'obbligo di pagare tutti i residui canoni sino alla scadenza del contratto o comunque fino alla restituzione dei beni locati. Scaduto il termine di durata del contratto, è preciso obbligo contrattuale del conduttore di restituire la merce se non espressamente concordato il rinnovo. In mancanza di riconsegna, il contratto verrà prorogato sino alla riconsegna effettiva.
- 11 – 5 Se non espressamente concordato il rinnovo, quando il conduttore ritardi la restituzione dei beni avuti in uso anche di un solo giorno rispetto alla scadenza contrattuale sarà applicata una penale, in aggiunta al canone, pari all'importo giornaliero maggiorato del 50% rispetto al normale importo di noleggio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.. Tale morosità nella restituzione del materiale preso a noleggio dopo la scadenza del contratto costituirà presupposto per azione penale ai sensi dell'art. 646 c.p. e per la condanna al rilascio dei beni stessi in sede civile oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c., fermo restando il pagamento delle somme maturate e maturande fino all'effettiva consegna.
- 11-6 La norma di cui al comma precedente si applicherà nei seguenti casi:
- scadenza di contratto/regolarità nel versamento dei canoni(salvo accordo espresso di rinnovo);
 - scadenza di contratto/morosità nel pagamento dei canoni secondo la previsione del successivo art. 15-3;
 - pendenza di contratto/morosità nel pagamento dei canoni secondo la previsione del successivo art. 15-3;

ART. 12 CORRISPETTIVO

- 12 – 1 Indipendentemente dalla durata di utilizzazione, il corrispettivo è fissato avendo come riferimento l'unità di tempo di volta in volta concordata (giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo, o anno).
- 12 – 2 Esso va definito all'ordine ed è suscettibile di variazione in caso di proroga del noleggio.
- 12 – 3 Al conduttore non sarà addebitato il supplemento di trasporto dovuto ad una rispedizione del bene mobile verso un luogo diverso a seguito di richiesta del locatore.
- 12 – 4 L'eventuale messa a disposizione, su richiesta, da parte del locatore di personale tecnico (montatori) è a carico del conduttore. Il costo dello stesso e l'ammontare delle spese di trasferta è fissato da una separata convenzione tra le parti.
- 12 – 5 Ai fini della determinazione dei canoni di nolo il mese di Agosto e tutte le festività, compreso i giorni rossi in calendario, verranno conteggiati per intero.
- 12 – 6 In caso di ritardato pagamento delle rate di noleggio del bene, il locatore applicherà al conduttore un interesse convenzionale calcolato, in riferimento al tasso legale, maggiorato di cinque punti, a decorrere dalla data di scadenza delle fatture di riferimento.

12 – 7 I contraenti convengono espressamente che in caso di mancato pagamento del conduttore di una (1) rata di noleggio, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a mezzo della sola dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il conduttore dovrà restituire al locatore, senza indugio alcuno, i beni noleggiati. Fatto salvo e impregiudicato il diritto del locatore al risarcimento dei danni subiti.

12 – 8 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 C.C. (solve et repete), il conduttore non potrà interrompere i pagamenti per alcuna ragione o causa, né liberarsi dalle obbligazioni assunte, segnatamente dall'obbligo di effettuare il pagamento delle rate in scadenza.

Detta clausola resta valida anche in caso di inidoneità del materiale per i lavori progettati, danneggiamento o distruzione totale o parziale, accertamento di vizi palesi o occulti etc etc.

12 – 9 Rimane inteso che gli agenti del locatore non hanno poteri di rappresentanza, se non forniti di espresso mandato scritto. L'ordine rimane soggetto ad espressa approvazione del locatore il quale si riserva la possibilità di rifiutare la proposta, ancorché firmata dal conduttore.

12 – 10 Ogni integrazione d'ordine, concessa o complementare al presente contratto, si intende regolata dalle stesse condizioni, se le stesse non vengono variate per intervenuto accordo scritto.

ART. 13 DEPOSITO A GARANZIA

A garanzia degli obblighi contratti il conduttore ove previsto nell'ordine verserà un deposito infruttifero o rilascerà idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa rilasciata da istituto di standing primario.

ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dei beni consegnati (pagamento del corrispettivo, puntuale riconsegna del bene, riconsegna del bene integro, eventuali danni a terzi ed ogni altra obbligazione relativa al presente contratto) il conduttore è tenuto al versamento di una cauzione fissata al valore di listino del bene noleggiato decurtato del 30% oppure come rimandato nell'accordo dell'ordine

Tale cauzione sarà restituita a seguito della riconsegna dei beni, salvo

incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi. Le parti acconsentono sin da adesso a che l'incameramento, parziale o totale, avvenga altresì nell'ipotesi di mancato pagamento dei canoni di noleggio.

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifichino nel corso del noleggio, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati. Pertanto, al momento della restituzione, il locatore procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna. Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'amministrazione clienti al fine di procedere allo svincolo della cauzione. Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, il locatore procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione al conduttore. In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione e verrà attivata la procedura di cui al punto 11 -3 sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare. Qualora il valore dei danni e/o dei beni mancanti superi l'ammontare della cauzione, il conduttore sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria a ripristinare il danno e/o la perdita totale.

Il valore dei danni per ripristinare le perdite parziali o totali del bene dato in noleggio, viene considerato al prezzo di listino in vigore stabilito

Dalla ditta produttrice e se eventualmente fuori produzione al prezzo del bene con le stesse caratteristiche di comparazione e di valore stabilito

Dalla ditta produttrice il bene noleggiato.

ART. 15 RISOLUZIONE E/O RECESSO

15 – 1 Ove una delle parti intenda risolvere il contratto dovrà darne comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata A/R. Il recesso avrà efficacia allo scadere dell' 8° giorno dalla data di ricezione della comunicazione e saranno comunque dovuti i canoni di noleggio per il periodo minimo indicato in contratto.

15 – 2 In caso di recesso, il conduttore deve restituire il bene alle condizioni di cui all'art. 7 presso lo stabilimento del locatore.

15 – 3 (clausola risolutiva espressa) I contraenti espressamente convengono che in caso di mancato pagamento di n. 1 mensilità di canone, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo della sola dichiarazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il conduttore dovrà restituire al locatore, senza indugio alcuno, i beni oggetto del presente contratto, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del locatore al risarcimento dei danni tutti subiti. Il locatore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti del locatore derivanti dal Contratto; - qualora il conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il conduttore non provveda al pagamento degli oneri accessori al noleggio (occupazioni di suolo pubblico ecc.);

- qualora il conduttore sia inadempiente agli obblighi relativi a: ricezione del Materiale, Uso del Materiale, Tutela della proprietà,

Assicurazione del Materiale, Divieto di subnoleggio e cessione del Contratto, Obblighi di comunicazione. Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora, per causa non imputabile al locatore, il locatore non consegna il Materiale nei termini pattuiti oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente a anche ad una sola delle obbligazioni contenute nel presente contratto. A seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore dovrà restituire immediatamente il Materiale presso l'opificio del locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della riconsegna. Il locatore ha inoltre facoltà di pretendere i danni da eccessivo deterioramento del Materiale.

ART. 16 FORO COMPETENTE

16 – 1 Foro competente è quello di PALERMO con esclusione di qualsiasi altro foro.

16 – 2 Con la firma del presente contratto il conduttore consente per sé e/o nella sua qualità di legale rappr.te, il trattamento dei dati personali nei modi e con i limiti previsti dalla legislazione vigente.

16 – 3 Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, dovranno ritenersi applicabili le norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili.

16 – 4 Le spese del presente contratto sono a carico del conduttore.

ART. 17 PUBBLICA EFFICACIA

17-1 E' in facoltà delle parti di concordare l'attribuzione di pubblica efficacia al presente contratto, facendolo ricevere a Notaio. In tal caso il contratto diverrà titolo per l'esecuzione forzata, sia, ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'art. 474 c.p.c., relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esso contenute, sia ai sensi del terzo comma dell'art.474 c.p.c., relativamente all'obbligo di rilascio dei materiali locati. Le spese per la stipula dell'atto pubblico saranno a carico del locatore.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, il conduttore è informato che i dati forniti verranno trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza e potranno essere comunicati dal locatore a terzi.

ART. 19 AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 1419 C.C. qualora una o piu' condizioni o parti di esse riportate negli articoli del presente contratto dovessero risultare nulle, la nullità delle singole condizioni non importerà la nullità dell'intero contratto e le clausole potranno essere sostituite di diritto da norme imperative.

ART. 20 FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA TELEMATICA

Tutti gli ordini trasmessi dal conduttore al locatore in forma telematica di qualsiasi origine (e-mail/fax,web etc.) sottoscritti con firma telematica anche se non in originale sono da considerarsi equiparati ai contratti stipulati in forma scritta con lo stesso valore sostanziale e probatorio, ai sensi del DPR 513/97 e la loro conclusione è regolata ex artt. 1326,1334,1335 C.C. All'uopo il conduttore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che le firme apposte in via telematica sono vere ed autentiche, fatte di proprio pugno, con i poteri di legge del legale rappresentante il quale se ne assume ogni responsabilità al riguardo, senza pregiudizio di nullità. Rimane obbligo del conduttore spedire copia del contratto firmato in originale alla sede del locatore tramite servizio postale o corriere.

ART. 21 NORME CONCLUSIVE

Tutte le pattuizioni riportate nel presente contratto sono convenute e pattuite e pertanto sono ritenute valide operanti ed essenziali, espressamente convenute e volute dalle parti contraenti. Pertanto sono nulle o inapplicabili tutte le norme ritenute in contrasto.

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

22.1Le modifiche al presente Contratto saranno valide e vincolanti solo se fatte per iscritto e controfirmate dalla Parte nei confronti della quale esse saranno fatte valere.

22.2Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, corriere speciale ,telefax o e-mail , agli indirizzi o ai numeri indicati qui di seguito e si considereranno ricevute al momento dell'invio, se inviate per telefax oppure a-mail, ovvero al momento della consegna, se inviate per lettera raccomandata, telegramma o corriere speciale:

(i) al locatore:

CATALANO FRANCESCO SRL
viale R. Siciliana,3995 90125 Palermo
Fax 091/6479417 091/6476720
e-mail: catalano@catalanofrancesco.it

(ii) al conduttore :

o ad altro indirizzo o numero di telefax oppure e-mail che venga comunicato da una Parte all'altra successivamente alla data del presente Contratto ed in conformità alle precedenti disposizioni, fermo restando che le Parti eleggono il proprio domicilio per le finalità di cui al presente Contratto, ivi inclusa la notifica di atti giudiziari, presso i summenzionati indirizzi o ai diversi indirizzi che le Parti comunichino in futuro.

22.3 Il presente Contratto regola i rapporti tra le Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce e revoca qualunque altro accordo precedente, scritto o verbale.

22.4 Il mancato o tardivo esercizio dei diritti o delle azioni di ciascuna Parte in relazione a qualunque inadempimento dell'altra Parte alle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti o azioni e non pregiudicherà il diritto di domandare l'esatto adempimento dei termini e delle condizioni contenute nel presente Contratto.

22.5 Il presente contratto è costituito da n. 5 fogli mobili.

Il conduttore

Il locatore

Per espressa accettazione delle clausole: 3-3, 3-4, 3-6, 3-8, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 6-3, 6-4, 7-1, 8-1, 8-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-6, 9-7, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 11-2, 11-4, 11-5, 11-6, 12-4, 12-6, 12-7, 12-8, 13,14, 15-3, 16-1,16-4.

Il conduttore

Il locatore